

Art. 141 e 149 CdA – Corte Costituzionale

Il sistema del risarcimento diretto non viola i principi costituzionali in materia di diritto di difesa e giusto processo in quanto l'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore ha carattere alternativo e non preclude l'azione ordinaria di responsabilità civile.

Corte Costituzionale, 19/06/2009, n. 180

La procedura di risarcimento diretto dei danni prodotti da sinistro intervenuto fra veicoli a motore assicurati per la responsabilità civile obbligatoria prevista dall'art. 149 c. assicur., deve essere intesa nel senso che garantisce la facoltà per il danneggiato di optare per la proposizione della detta azione nei confronti della propria assicurazione e non concretizza, quindi, un obbligo in tal senso. Un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma lascia emergere, infatti, come la stessa permetta al danneggiato di proporre l'azione, nei casi disciplinati dal suddetto articolo, non solo nei confronti della propria assicurazione, ma anche verso l'assicurazione del responsabile civile ex art. 144 e ss. c. assicur., come anche personalmente nei confronti di quest'ultimo ex art. 2054 c.c. Corte Costituzionale, 19/06/2009, n. 180

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, e dell'art. 9, comma 2, d.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui - prevedendo l'azione diretta del trasportato verso la compagnia assicuratrice del veicolo - escluderebbero che il medesimo trasportato possa agire nei confronti del vero responsabile del danno, così come previsto dal sistema degli artt. 1917, 2043 e 2054 c.c. I giudici rimettenti, infatti, non hanno esperito il doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. Corte Costituzionale, 13/06/2008, n. 205

Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 cost., le q.l.c. degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 d.lg. 18 luglio 2006 n. 254 del codice delle assicurazioni private e dell'art. 9, comma 2, del relativo regolamento, nella parte in cui - prevedendo l'azione diretta del trasportato verso la compagnia assicuratrice del veicolo - escluderebbero che il medesimo trasportato possa agire nei confronti del vero responsabile del danno, così come previsto dal sistema degli artt. 1917, 2043 e 2054 c.c. I giudici rimettenti, infatti, non hanno adempiuto l'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. Corte Costituzionale, 13/06/2008, n. 205

È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 141 d.lg. 7 settembre 2005 n. 209, censurato, in riferimento agli art. 3, 24 e 76 cost., nella parte in cui, disciplinando l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, non prevede l'accertamento della responsabilità del conducente dell'altro veicolo. Il rimettente non ha descritto adeguatamente la fattispecie al suo vaglio e non ha motivato in ordine alla rilevanza, né ha adempiuto all'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata, che consentisse di superare i dubbi prospettati (nel senso la norma legittima ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliere la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso) (ordd. n. 179 del 2006, 12, 353 del 2007, 24, 82, 217, 248 del 2008). Corte Costituzionale, 23/12/2008, n. 440

Sono manifestamente inammissibili le q.l.c. degli art. 149 e 150 d.lg. 7 settembre 2005 n. 209, censurati, in riferimento agli art. 3, 24 e 76 della cost., nella parte in cui disciplinano il risarcimento diretto dei danni nella circolazione stradale. I rimettenti, infatti, hanno omissis qualsiasi motivazione sulla rilevanza delle questioni e non hanno descritto le fattispecie, né hanno adempiuto all'obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa impugnata, nel senso, cioè, che essa si limita a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (ordd. n. 179 del 2006, 12, 353 del 2007, 24, 82, 205, 217, 248 del 2008).

Corte Costituzionale, 23/12/2008, n. 441